

## **TAR Lazio – Sezione I – sentenza n. 84 del 10 febbraio 2022**

### **LA ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE VA CERTIFICATA SOLO DAL MEDICO CURANTE**

*La domanda di tutela cautelare non è favorevolmente scrutinabile per carenza del requisito del fumus boni iuris perché, ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.l. 26 novembre 2021 n. 172, conv. nella l. 21 gennaio 2022 n. 3, applicabile in ragione della sopravvenuta proroga del provvedimento di sospensione dall'albo dei medici, non consta che le certificazioni esibite dalla ricorrente provengano dal suo medico curante di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari ministeriali diramate sul punto ed espressamente richiamate dalla legge (i.e. la circolare del Ministero della salute prot. n. 353099 del 4 agosto 2021, come prorogata dapprima dalla circolare n. 53922 del 25 novembre 2021 e, successivamente, dalla circolare prot. n. 59069 del 23 dicembre 2021).*

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 19 del 2022, proposto dalla – *OMISSIS* -, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Maria Scavolini, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Torino 12;

*contro*

ASL di Latina, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Valleriani, con domicilio eletto presso la sede legale dell'Azienda in Latina, viale P.L. Nervi, Latina-Fiori, Torre 2G;

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Allocca dell'Avvocatura regionale, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via M. Colonna 27;

Ordine dei medici e degli odontoiatri di Latina, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento – previa sospensione dell'efficacia

- 1) della nota della ASL di Latina prot. – *OMISSIS* -, notificata il – *OMISSIS* -, con la quale, ai sensi dell'art. 4, comma 6, d.l. 1° aprile 2021 n. 44, conv. nella l. 28 maggio 2021 n. 76, è stata accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale contro il SARS-COV-2 da parte della ricorrente;
- 2) della nota dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Latina – *OMISSIS* -, del – *OMISSIS* -, con cui è stata disposta la sospensione della ricorrente dall'albo sino al – *OMISSIS* -;
- 3) della comunicazione dell'Ordine dei medici e odontoiatri di Latina del – *OMISSIS* -, con cui è stata disposta la proroga dell'efficacia della sospensione dall'albo sino al – *OMISSIS* -;
- 4) di ogni altro atto preordinato, connesso o collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della ASL di Latina;  
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;  
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;  
Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, al sommario esame che è proprio della presente fase di giudizio, la domanda di tutela cautelare non è favorevolmente scrutinabile per carenza del requisito del fumus boni iuris perché, come rilevato in camera di consiglio dal patrocinio dell'Azienda resistente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.l. 26 novembre 2021 n. 172, conv. nella l. 21 gennaio 2022 n. 3, applicabile in ragione della sopravvenuta proroga del provvedimento di sospensione dall'albo dei medici, non consta che le certificazioni esibite dalla ricorrente provengano dal suo medico curante di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari ministeriali diramate sul punto ed espressamente richiamate dalla legge (i.e. la circolare del Ministero della salute prot. n. 353099 del 4 agosto 2021, come prorogata dapprima dalla circolare n. 53922 del 25 novembre 2021 e, successivamente, dalla circolare prot. n. 59069 del 23 dicembre 2021);

Ritenuto di compensare le spese della fase cautelare di giudizio;

### **P.Q.M.**

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, rigetta la domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati formulata in via incidentale da parte ricorrente. Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli artt. 2-septies e 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 9, par. 1 e 4, reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della ricorrente nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra,                      Presidente  
Roberto Maria Bucchi,                    Consigliere  
Valerio Torano, Referendario,          Estensore